



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 118 / 2020

**OGGETTO: ORDINANZA PROVVISORIA DI LIMITAZIONI ALLA VIABILITA' DA
ISTITUIRE IN CORSO SUSIA PROSSIMITA' INTERSEZIONE CON STRADA
DEL FORNAS ED IN STRADA DEL FORNAS PROSSIMITA' INTERSEZIONE
CORSO SUSIA PER ESEGUIRE INTERVENTO DI ALLACCIAMENTO
FOGNARIO**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. n. 20777 del 15/04/2020, inoltrata dalla Società SMATORINO SpA con sede in Torino, Via XI Febbraio 14 per l'emissione di ordinanza di limitazioni alla circolazione in Corso Susa prossimità intersezione Via Fornas ed in Via Fornas prossimità intersezione Corso Susa per consentire l'esecuzione di allacciamento alla fognatura nera.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 6, 7 del "Codice Della Strada" D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

ORDINA

di istituire dalle ore 7:30 del giorno 20/04/2020 alle ore 24:00 del giorno 08/05/2020

FASE 1) in Corso Susa prossimità dell'intersezione con Strada del Fornas

il Restringimento della Carreggiata,

il Senso Unico Alternato regolato da movieri o impianto semaforico

il limite di velocità di 30 Km/h

l'obbligo di proseguire dritto per i veicoli provenienti da Rivoli direzione Rosta (non essendo consentita la svolta a sinistra per Strada del Fornas)

ed inoltre per i veicoli provenienti da Strada del Fornas l'obbligo di svoltare a destra (non essendo consentita la svolta a sinistra per Corso Susa)

FASE 2) in Strada del Fornas nel tratto di corsia d'ingresso da Corso Susa

il Divieto di Transito

durante la presente fase in Corso Susa è istituito l'obbligo di proseguire dritto per i veicoli provenienti da Rosta direzione Rivoli (non essendo consentita la svolta a destra per Strada del Fornas)

l'obbligo di proseguire dritto per i veicoli provenienti da Rivoli direzione Rosta (non essendo consentita la svolta a sinistra per Strada del Fornas)

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal D.M. 10 Luglio 2002 e dalle norme complementari per la posa della segnaletica e presegnaletica diurna e notturna e per la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali;

Di prevedere adeguata segnaletica di cantiere, nelle vie oggetto della presente ordinanza, a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza e indicante tempi di realizzazione dei lavori;

Di adottare ogni misura di sicurezza al fine di preservare l'incolumità dei pedoni e di assicurarne il passaggio protetto rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza, lasciando una carreggiata percorribile mai inferiore a 3,00 metri nel tratto interessato dal restringimento di carreggiata.

Posizionare presegnaletica AD ALTA VISIBILITÀ al fine di indirizzare il traffico su percorsi alternativi;

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori a cura e spese del richiedente o della ditta esecutrice dei lavori;

Di provvedere al ripristino della viabilità nelle ore non coperte dalla presente ordinanza; quindi di provvedere al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, prima della normale riapertura della strada a lavori ultimati secondo tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ed alle ordinanze comunali in vigore prima dell'inizio dei lavori;

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f);

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

LS/GT/ec

Lì, 16/04/2020

IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Da consegnare all'ufficio Comando Polizia Municipale dopo l'apposizione dei cartelli
I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA
ALLE ORE
IN VIA.....
ORDINANZA N°.....
IL RICHIEDENTE.....